

REGOLAMENTO (CE) N. 1240/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1771/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1771/96 della Commissione⁽³⁾ stabilisce il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo dei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, nonché l'importo dell'aiuto; che è opportuno fissare detto quantitativo per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1771/96 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui ai codici NC 1210 e 1302 13 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 15 t per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso devono informare la Commissione della modifica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 13. 9. 1996, pag. 11.